Nuovi adempimenti per la formazione

D.Lgs. 09 aprile 2008 – n. 81

Milano: via Newton, 3 · 20148 Milano - Tel 02 48708552 · Fax 02 48708862
Monza: via Locarno, 3 · 20052 Monza - Tel 039 2308893 · Fax 039 2308910
numero verde 800 961925 - www.cptmilano.it - infocpt@cptmilano.it

Articolo 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le **AA.SS.LL**. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il **Ministero del lavoro** e della previdenza sociale, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli ***ORGANISMI PARITETICI*** e gli enti di patronato ***svolgono***, anche mediante convenzioni, attività di **informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione** in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

D.Lgs.81/2008 - Art. 2 - Definizioni

aa) «**FORMAZIONE**»: **processo educativo** attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale **conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda** e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) «**INFORMAZIONE**»: **complesso delle attività** dirette a fornire **conoscenze utili alla identificazione**, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) «**ADDESTRAMENTO**»: **complesso delle attività** dirette a fare **apprendere ai lavoratori** l'**uso** corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 37 D.Lgs. 81/2008
- A.C.S.R. 23/12/2011
- Adeguamento e linee applicative del 25/07/2012
- Bollettino ufficiale regione Lombardia 20/09/2012
- *A.C.S.R. 22/02/2012*

La FORMAZIONE

MODIFICA

il COMPORTAMENTO

ESEMPI DA SEGUIRE

MOTIVAZIONE

VIGILANZA

DOTAZIONI COERENTI

ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI

- 07/01/2013 Avvio della sperimentazione del Libretto Formativo del Cittadino - Approvazione del modello informatico
- *Criteri di qualificazione dei formatori … in arrivo*

LA FORMAZIONE NEL D.LGS. 81/2008

► Datore di lavoro – RSPP

Rspp

► Dirigenti e preposti

► Lavoratori

RLS

Addetti alle emergenze

Addetti all'uso di macchine & attrezzature "particolari"

FORMAZIONE

Coordinatori per la sicurezza

Titolo I : *Misure di tutela e obblighi*

Articolo 15: ***Misure generali di tutela***

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

….

….

n) informazione e formazione adeguate per i ***lavoratori***;

o) informazione e formazione adeguate per ***dirigenti e i preposti;***

p) informazione e formazione adeguate per i ***RLS;***

q) ***istruzioni*** adeguate ai lavoratori;

r) la ***partecipazione*** e ***consultazione*** dei lavoratori

FORMAZIONE DI INGRESSO
"RUOLI"

riferimenti contrattuali

"16 ore prima "

Apprendistato professionalizzante
Tutor apprendisti

Misure di tutela e obblighi

Articolo 18: ***Obblighi del datore di lavoro e del dirigente***

l. Il datore di lavoro (….) e i dirigenti (….) devono:

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 ***(Informazione ai lavoratori)*** **e 37** ***(Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti);***

Necessità di fornire ai lavoratori una adeguata in/formazione
→ Organizzare, anche attraverso il SPP
→ Partecipazione e Consultazione

FORMAZIONE "PROFESSIONALIZZANTE"

- Addetto e coordinatori per le opere di bonifica amianto
- Addetti a lavori in quota
  (montatori ponteggi + operatori su fune)
  Corso + relativo aggiornamento
- Ambienti confinati
  - Perforatori
  - Conduttori di pompe per calcestruzzo
  - Apparecchi di sollevamento / Gru a torre
  - Conduttori di macchine movimento terra

La formazione per lo svolgimento diretto da parte del DATORE DI LAVORO dei compiti di S.P.P.

S.P.P.

Articolo 34: Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, …. nelle ipotesi previste **nell'allegato 2** (*aziende artigiane ed industriali fino a 30 addetti)* dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

RSPP - FORMAZIONE DATORI DI LAVORO
ACSR 21/12/2011

> sostituisce le indicazioni dell'articolo 3 del D. M. 16/01/97

→Introducendo requisiti di enti formatori/docenti/modalità di organizzazione dell'attività

→Introducendo contenuti e durate

→introducendo obblighi di aggiornamento quinquennali

Articolo 34: Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione,

di **durata minima di 16** ore e massima di 48 ore,

adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative,

nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Stato, le regioni e le province **Conferenza permanente per i rapporti tra lo** autonome di Trento e di Bolzano,

entro il termine **di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo**. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, **conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997**, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

Chi fa la formazione?

Regioni e le Province Autonome
- proprie strutture tecniche
- strutture accreditate

*Università

INAIL / IPSEMA per la parte di relativa competenza

Corpo nazionale vigili del fuoco o i corpi provinciali per le P.A.

Scuola superiore della P.A.

Altre Scuole superiori delle singole amministrazioni

Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e Enti bilaterali

* Ordini e i collegi professionali

Fondi interprofessionali di settore

* se intendono avvalersi di soggetti formatori esterni, questi devono avere i requisiti previsti nei modelli di accreditamento previsti a livello regionale

Articolo 34: Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a **frequentare corsi di aggiornamento** nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma.

L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

AGGIORNAMENTO

Organizzazione dei corsi

- Individuazione di un **RESPONSABILE*** * del progetto
- Numero massimo di partecipanti (**35**)
- Mantenimento del registro a cura del **SOGGETTO FORMATORE** (**ente organizzatore)
- Ore massime di assenza (massimo **10%** del monte ore complessivo)

Requisiti dei docenti

REQUISITI DEI DOCENTI

(imminente accordo specifico circa i **CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE,** redatto dalla Commissione Consultiva, in fase di…firma)

→ **esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento**

oppure

→ **professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

RSPP
COORDINATORI DELLA SICUREZZA
…….
→ CV ←

MODULO 1 - NORMATIVO – giuridico

- il sistema legislativo in materia di sicurezza
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.
- il sistema istituzionale della prevenzione;
- i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
- sistema di qualificazione delle imprese

I corsi sono articolati in tre differenti livelli di rischio:

basso (durata minima di 16 ore)

medio (32 ore)

→ alto (48 ore) ←

Modulo Normativo
Modulo Gestionale (gestione ed organizzazione della sicurezza)
Modulo Tecnico (individuazione e valutazione dei rischi)
Modulo Relazionale (formazione e consultazione dei lavoratori)

→ VERIFICA FINALE (scritta o colloquio) ←

MODULO 2 - GESTIONALE

•I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;

- la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
- la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
- il documento di valutazione dei rischi

La formazione per datore di lavoro/RSPP

NON ricomprende la formazione:

- Addetti alla prevenzione incendi (art. 45)
- Addetti primo soccorso (art. 46)

Equilibrio tra lezioni frontali/esercitazioni/lavori di gruppo

Metodologie basate sul problem solving

Favorire metodologie innovative anche in e-learning

MODULO 2 - GESTIONALE

- modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
- obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- Il D.U.V.R.I.;
- la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze

MODULO 3 - TECNICO

- i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- il rischio da stress lavoro-correlato;
- rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la sorveglianza sanitaria.

Metodologia di insegnamento
UTILIZZO DELL'E-LEARNING, consentito nel rispetto delle condizioni particolari previste nell'allegato I dell'accordo, ed esclusivamente per:

→ *moduli 1 (Normativo) e 2 (Gestionale)*

→ *corsi di aggiornamento*

MODULO 4 - RELAZIONALE

- l'informazione, la formazione e l'addestramento;
- le tecniche di comunicazione;
- il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
- la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

AGGIORNAMENTO

quinquennale dalla **data di pubblicazione dell'accordo**

→6 ore per livello di rischio BASSO

→10 ore per livello di rischio MEDIO

→14 ore per livello di rischio ALTO ←

→ Format Attestati

Denominazione soggetto formatore

Normativa di riferimento

Dati anagrafici corsista

Specifica tipologia del corso seguito, con indicazione del settore di riferimento e monte ore frequentato

Periodo di svolgimento del corso

Firma del soggetto che rilascia l'attestato

BURL 20/09/2012
Attestati stampati su cartoncino Modigliani
formato A4 (grammatura 140/145 gr)

Temi dell'aggiornamento:

- approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi
- sistemi di gestione e processi organizzativi
- fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico
- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

→Per coloro che svolgono funzioni di RSPP, ***senza aver frequentato il relativo corso***, ai sensi del D.M 16/01/97

(esonerati ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 626/94)

→→ *aggiornamento da completare entro **24 mesi** dalla pubblicazione dell'accordo (gennaio 2014)*

Crediti formativi

Non sono tenuti a frequentare i corsi (ma rientrano nel "girone" degli aggiornamenti)

•Coloro che svolgono funzioni di RSPP avvalendosi dall'esonero dai corsi

•Coloro abbiano frequentato i corsi secondo il D.M. 16/01/97

•Coloro abbiano frequentato i corsi "completi" (112 ore): nel caso di corrispondenza tra il settore Ateco per cui si è svolta la formazione e quello in qui si esplica l'attività di datore di lavoro → *lo svolgimento di attività formative per classi di rischio più elevate è comprensivo dell'attività formativa per classi di rischio più basse*.

ART. 95 DEL D.LGS. 626/94

TITOLO X - Disposizioni transitorie e finali

95. Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il ***31 dicembre 1996*** il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi *è esonerato dalla frequenza del corso di formazione* di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).

ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITA'

Il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti del R.S.P.P.

Formazione COMPLETATA ENTRO E NON OLTRE NOVANTA GIORNI dalla data di inizio della propria attività.

*come per la VdR

Articolo 10 D.Lgs. 626/94
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di SPP

……
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP…
a) una **dichiarazione attestante la capacità di svolgimento** dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
b) una **dichiarazione attestante** gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11 (**elaborazione DVR o autocertificazione** e custodia della stessa in azienda);
c) **una relazione sull'andamento degli infortuni** e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;

**dichiarazioni inviate ad ALS e DPL territorialmente competenti

Disposizioni transitorie

Corsi strutturati in maniera ≠ dall'attuale A.C.S.R.,

ma coerenti con il D.M. 16/01/97,

sono "possibili"

(se formalmente e documentalmente dimostrabili)

Fino a 11 luglio 2012

(6 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo)

Riepilogo esoneri dalla formazione di cui all'ACSR 21/12/2012

STATO	Aggiornamento → 14 ore
Esonerati dalla formazione ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 626/94	Entro il 11/01/2014
Frequenza corsi conformi al D.M. 16/01/97	Entro il 11/01/2017

60 ore ogni 5 anni Per **RSPP**

AGGIORNAMENTI

28 ore ogni 5 anni Per **ASPP**

Riepilogo esoneri dalla formazione di cui all'ACSR 21/12/2012

STATO	Aggiornamento → 14 ore
Frequenza corsi conformi al DM 16/01/97 Programmati (in modo dimostrabile) fino al 11/07/2012	Dalla data riportata sull'attestato
Frequenza a corsi conformi a ACSR 26/01/2006 (RSPP/ASPP)	Entro il 11/01/2017

Riconoscimento a RSPP dei crediti professionali e formativi pregressi
(tabella A_4 dell'Accordo Conferenza Stato Regioni del 26 gennaio '06 e successive linee interpretative del 5 ottobre '06)

CASO	designazione a RSPP	attivi alla data 13/08/2003	esperienza	incarico attuale (al 14/02/06)	esonero da modulo A	formazione moduli B e C	verifica apprendimento
CASO 1° titolo studio qualsiasi	PRIMA del 14/02/03	SI	superiore a 3 anni	SI	SI	esonero da mod. B, ma obbligo di aggiornamento (60 ore edilizia: entro il 14/02/2012 di cui il 20% entro 14/02/2008) + C	verifica apprendimento con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (C)
CASO 2° titolo studio qualsiasi	PRIMA del 14/02/03	SI	superiore a 6 mesi inferiore a 3 anni	SI	SI	B + C	verifica apprendimento con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B – C)
CASO 3° c/diploma	DOPO il 14/02/03	NO	Con formazione inerente ai contenuti art.3, DM 16/01/97	SI	SI	B + C	verifica apprendimento con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B – C)
CASO 4° c/diploma	nomina a partire dal 15/02/06	---	Con formazione inerente ai contenuti art.3, DM 16/01/97	nuova nomina a partire dal 15/02/06	SI, solo se ha seguito corso inerente ai contenuti del DM 16/01/97	B + C	verifica apprendimento con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B – C)

- per coloro che sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B, si procede comunque, in occasione della verifica prevista per il modulo C, anche alla somministrazione di test, a risposta multipla chiusa, relativi alle materie dei moduli A e B.

RSPP - Svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
A CURA DI "TERZI"

Decreto Legislativo 195/2003

Accordo Conferenza Stato Regioni del 26 gennaio 2006

titolo di scuola secondaria superiore

Modulo A — **28 ore** propedeutico (tutti i settori)

Modulo B — Specifico per settore **60 ore** *ateco* 3

Modulo C — **24 ore** comunicazione (tutti i settori)

S.P.P.

ART 35 RIUNIONE PERIODICA (Partecipazione e Consultazione)

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

a) il documento di valutazione dei rischi;

b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;

d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;

***b)* obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.**

Sezione IV: Formazione, informazione e addestramento

ARTICOLO 36: ***INFORMAZIONE AI LAVORATORI***

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 (Primo soccorso) e 46 (Prevenzione incendi);

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

INFORMAZIONE SULLA "STRUTTURA GENERALE" DELL'AZIENDA

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, **anche rispetto alle conoscenze linguistiche**, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) **rischi riferiti alle mansioni** e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, **entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.**

Sezione IV: Formazione, informazione e addestramento

Articolo 36: ***Informazione ai lavoratori***

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. ……. (…Lavoratori a domicilio)

INFORMAZIONE SULLA "VdR"

A.C.S.R.

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR).

Approvato il 21 dicembre 2011

Pubblicazione G.U. n. 8 – 11.01.2012

Sezione IV: Formazione, informazione e addestramento

Articolo 36: ***Informazione ai lavoratori***

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, **essa avviene** ***previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.***

Peculiarità dell'A.C.S.R

Disciplina formazione e aggiornamento:

→lavoratori

→*propone* percorsi validi per preposti e dirigenti

NON disciplina:

•Formazione titoli specifici e relativi obblighi

•Addestramento

Peculiarità dell'A.C.S.R.

a) percorso formativo articolato su una formazione **generale** e una formazione **specifica**

b) durata minima e contenuti dei corsi in funzione della classificazione di **rischio dell'azienda**

c) collaborazione con gli enti bilaterali

d) **requisiti** dei docenti

e) **organizzazione** dei corsi

f) **metodologia** di insegnamento/apprendimento

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SECONDO L'A.C.S.R.

I LAVORATORI

FORMAZIONE LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI
A.C.S.R. 21/12/2011

- sostituisce le indicazioni dell'articolo 1 del D. M. 16/01/97, in relazione alla formazione per lavoratori
- Fornisce nuove indicazioni per la formazione di preposti e dirigenti
- Introduce requisiti di enti formatori/docenti/modalità di organizzazione dell'attività

REQUISITI DEI DOCENTI
(imminente accordo specifico in fase di pubblicazione)
Docenti interni/esterni alle aziende, in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Esperienza può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di RSPP anche con riferimento al datore di lavoro.

In coerenza con le previsioni di cui all'art. 37 c.12, (*formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti*) i corsi di formazione per lavoratori vanno realizzati previa di richiesta di collaborazione agli enti bilaterali
*circolare 20/2011 del 20/07/2011 – chiarimento circa gli enti bilaterali

Art. 2 D.Lgs. 81/2008

a) **«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato**,

con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

FORMAZIONE LAVORATORI, articolata in **due** momenti distinti:

- formazione **generale** (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività)
- formazione **specifica**, in relazione al rischio effettivo, rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza dell'azienda

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di rischio:

Settori della classe di rischio basso: totale 8 ore
4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica

Settori della classe di rischio medio: totale 12 ore
Generale + 8 ore di Formazione Specifica

Settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore
4 ore di Formazione Generale + **12** ore di Formazione Specifica

Trattazione dei temi indicati nell'accordo in funzione dell'effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda

Requisiti dei docenti

Corsi tenuti INTERNAMENTE o ESTERNAMENTE all'azienda da docenti in possesso di

(… imminente accordo specifico circa i **CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE,** redatto dalla Commissione Consultiva, in fase di pubblicazione)

→ **esperienza almeno triennale di insegnamento**

oppure

→ **professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro** (anche triennio di svolgimento dei compiti di RSPP)

PERSONALE DI IMPRESA
COORDINATORI DELLA SICUREZZA
…….
→ CV ←

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

- Individuazione di un **soggetto organizzatore** del corso, che può essere anche il datore di lavoro
- Individuazione di un **RESPONSABILE** del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso
- Nominativi dei docenti

Proposta CPT

- Dichiarazione, da parte del datore di lavoro, della lingua madre del partecipante e del livello di conoscenza della lingua italiana (parlata)
- Coinvolgimento eventuale di mediatori culturali/facilitatori linguistici (con eventuale modifica delle modalità organizzative dei corsi di formazione)
- Test finale – non selettivo

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

- Numero massimo di partecipanti (35)
- Mantenimento del registro a cura del SOGGETTO FORMATORE **
- Ore massime di assenza (massimo 10% del monte ore complessivo)
- Declinazione dei contenuti in funzione di differenze di genere, di età di provenienza e lingua *(previa verifica di comprensione)* / specifica tipologia contrattuale

Metodologia di insegnamento/apprendimento

Equilibrio tra lezioni frontali/esercitazioni/lavori di gruppo

Metodologie interattive, basate sul **problem solving**

Favorire metodologie innovative anche in **e-learning** (°###°)

Prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche (rapporto discenti/docenti?)

UTILIZZO DELLE MODALITÀ DI APPRENDIMENTO E-LEARNING

Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato 1 dell'ACSR 21/12/2012, consentito per:

☛ **FORMAZIONE GENERALE per i lavoratori**

☛ **Corsi di AGGIORNAMENTO**

MODULO DI FORMAZIONE SPECIFICA
(comparto produttivo – settori ateco)

Settori della classe di rischio basso = 4 ore
(servizi, informatica, commercio, ecc.)

Settori della classe di rischio medio = 8 ore
(agricoltura, istruzione, ecc.)

Settori della classe di rischio alto = 12 ore
(costruzioni)

8. CREDITI FORMATIVI
Il modulo di formazione generale costituisce credito formativo permanente.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:
a. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione,
b. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi;
c. Formazione precedente all'assunzione, qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore.

► Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ◄

ESONERATI dalla formazione prevista nell'accordo tutti coloro che hanno svolto/svolgeranno, entro e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo (**12/01/2013**) corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati al **12/01/2012** (data di entrata in vigore dell'accordo) una formazione nel rispetto delle previsioni normative e indicazioni previste nei contratti collettivi per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento (*PROGRAMMAZIONE CORSI CPT SINO AL 30/09/2012)

→Se la formazione è stata svolta da più di 5 anni dall'entrata in vigore dell'ACSR (12/01/2007)
→ aggiornamento da concludersi entro 12 mesi (12/01/2013)

- Rischi infortuni,
- Meccanici generali,
- Elettrici generali,
- Macchine,
- Attrezzature,
- Cadute dall'alto,
- Rischi da esplosione,
- Rischi chimici,
- Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri,
- Etichettatura,
- Rischi cancerogeni,
- Rischi biologici,
- Rischi fisici,
- Rumore,
- Vibrazione,
- Radiazioni,

Modulo di formazione generale
- 4 h -

Corso per lavoratori

Modulo di formazione specifica

DESTINATO A TUTTI I LAVORATORI
Concetto di rischio, danno, prevenzione e protezione
Organizzazione delle prevenzione aziendale
Diritti, doveri, e sanzioni
Organi di vigilanza, controllo e assistenza

In funzione del comparto di operatività dell'azienda
In funzione dei rischi riferiti alle mansioni

- Microclima e illuminazione,
- Videoterminali,
- DPI Organizzazione del lavoro,
- Ambienti di lavoro,
- Stress lavoro-correlato,
- Movimentazione manuale carichi,
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
- Segnaletica,
- Emergenze,
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
- Procedure esodo e incendi,
- Procedure organizzative per il primo soccorso,
- Incidenti e infortuni mancati,
- Altri Rischi.

La trattazione dei rischi declinata secondo EFFETTIVA PRESENZA NEL SETTORE di appartenenza dell'azienda

Sono subordinati all'esito della VdR

SONO DA CONSIDERARSI CONTENUTI MINIMI

Art. 73 Informazione e formazione

1. ***Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37*** il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

…articolo 37 D.Lgs. 81/2008

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I

Formazione in **merito ai rischi specifici**

(altri titoli – come richiesto da Art. 37 c. 3)

Art. 73 Informazione e formazione

4. Il datore di lavoro provvede affinché i **lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature** ***che richiedono conoscenze e responsabilità particolari*** di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ***sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione***.

Attualmente ponteggi / sistemi di posizionamento mediante funi

TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DPI

Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego **conoscenze o responsabilità particolari** in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto **una formazione adeguata e specifica**;

Capo II – USO dei DPI *Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro*

….

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;

b) **per i dispositivi di protezione dell'udito.**

TITOLO V SEGNALETICA - Articolo 164 -Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unita' produttiva;

b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto ***specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire***.

TITOLO VI MMC - Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento

1. Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro:

a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;

b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori ***l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre*** e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

TITOLO VII Attrezzature munite di VDT - Articolo 177 - Informazione e formazione

1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:

a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;
2) le modalità di svolgimento dell'attività;
3) la protezione degli occhi e della vista;

b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).

TITOLO VIII - Agenti fisici - Articolo 184 Informazione e formazione dei lavoratori

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano **informati e formati** in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:

a) alle misure adottate in applicazione del presente Titolo;

b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;

c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;

d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;

e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;

f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;

g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Articolo 227 SOSTANZE PERICOLOSE Informazione e formazione per i lavoratori

1**. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37**, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:

a) **dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio** e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;

b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;

c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;

d) **accesso ad ogni scheda dei dati** di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modifiche.

Titolo X esposizione ad ambienti biologici - Articolo 278 - Informazioni e formazione

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i **rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;**
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

3. **L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale,** e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

LAVORATORI EDILI

4 ore
Formazione generale

12 ore
formazione specifica

Sintesi dei contenuti formativi
Rischio elettrico in edilizia: -nozioni fondamentali -misure di controllo del rischio
Macchine e attrezzature: – introduzione ai rischi correlati all'uso di macchine e attrezzature di cantiere –manutenzione e gestione
Medicina del lavoro con coinvolgimento tecnico Asl Igiene del lavoro in edilizia: cenni alla figura del medico competente e al tema della sorveglianza sanitaria. Movimentazione manuale dei carichi e comportamenti adeguati per una corretta prevenzione.
Test di valutazione apprendimento e correzione collegiale

Sintesi dei contenuti formativi
Introduzione ai temi generali della sicurezza e igiene sul lavoro: il D.Lgs. 81/08 La valutazione dei rischi: concetto di rischio, danno, prevenzione e protezione Organizzazione della prevenzione aziendale/ Cenni alle figure di coordinamento Ruoli, diritti e doveri delle figure aziendali
CON COINVOLGIMENTO Tecnici della prevenzione Asl •organi di vigilanza, controllo e assistenza •sanzioni per i vari soggetti aziendali Intervento sulle funzioni degli enti di vigilanza e controllo. Le irregolarità più frequenti riscontrate nei cantieri edili.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Sintesi dei contenuti formativi
Analisi di un significativo lay-out di cantiere: recinzioni – segnaletica – postazioni di lavoro – viabilità (passerelle/percorsi pedonali e percorsi carrabili). Il mantenimento nel tempo delle condizioni di salubrità ed ordine del cantiere; I DPI
Le attrezzature necessarie per svolgere i lavori in quota: analisi, mediante anche l'illustrazione di casi concreti tratti dalle più comuni realtà di cantiere, circa -ponteggi -trabattelli -ponti su cavalletti -le scale a mano Rischio di caduta dall'alto: illustrazione del tema di prevenzione e uso delle imbracature di sicurezza e dei dispositivi correlati

Formazione effettuata nell'ambito del progetto "16 ore – MICS" [16 ore prima]

→ Copre la "**formazione generale**"
(fonte ACSR)

→ Copre la "**formazione specifica**"
(fonte verbale di accordo delle parti sociali nazionali, del 03/02/2012)

TERRITORIO NAZIONALE

… MA ….

… un po' di cronistoria …

D.M. 16/01/1997, n. 27
Articolo 1 - Formazione dei lavoratori
- Solo contenuti -

Contratto provinciale del lavoro
- solo durata = 2 giornate di lavoro (16 ore)

I LAVORATORI "IMPIEGATI"
=
LAVORATORI appartenenti alla classe di RISCHIO BASSO

Proposta CPT
↓
Condizione considerata nell'ambito della formazione rivolta ad impiegati di ufficio

C.C.N.L. del 18/06/2008

Introduce il

corso di **16 ore** attinenti le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza

Dedicato a:

operai che accedono per la prima volta nel settore

☛ Lavoratore italiano che non può comprovare esperienza pregressa presso un cantiere edile

☛ Lavoratore straniero che non può dimostrare di aver lavorato presso un cantiere edile in Italia

Condizioni particolari

"i lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per la classe di rischio basso"

→ 4 f. Generale + 4 f. Specifica ←

Verbale di accordo del 23/02/2009
tra le Parti Sociali Provinciali

Art. 3 "per gli operai in possesso dell'attestato di frequenza del corso di 16 ore professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza, l'obbligo di partecipazione agli incontri" …. "è ridotto ad una sola giornata"

→ 8 Ore Dopo ←

ATTESTATI

→Rilasciati dagli ORGANIZZATORI dei corsi

→Verifica presenza

→Superamento prove (eventuali)

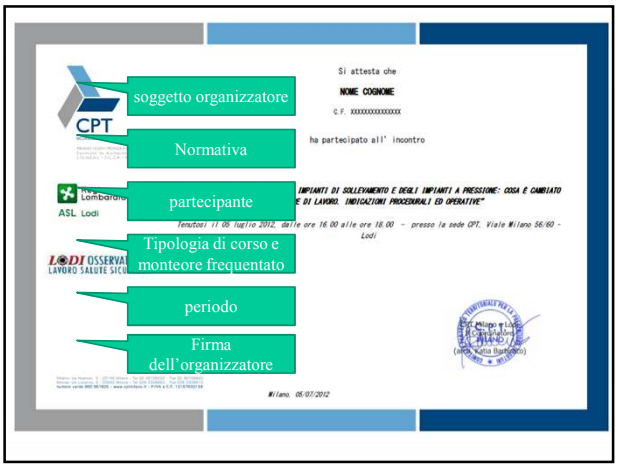

CREDITI FORMATIVI (LAVORATORI)			
Situazione lavoratore	**Formazione effettuata**	**Crediti formativi conforme al nuovo accordo**	
		Generale (4 ore)	**Specifica** (4/8/12 ore)
Lavoratori provenienti da azienda dello stesso settore produttivo	Conforme all'accordo	**Esonero**	**Esonero**

… tornando all'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008

CREDITI FORMATIVI			
Situazione lavoratore	**Formazione effettuata**	**Crediti formativi conforme al nuovo accordo**	
		Generale (4 ore)	**Specifica** (4/8/12 ore)
Lavoratori di diverso settore produttivo	Conforme all'accordo	Esonero	Nuova formazione in relazione ai rischi del nuovo settore (4, 8 o 12 ore)

Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) **della costituzione del rapporto di lavoro (come da art. 22 D.Lgs 626) o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro (a carico del somministratore o dell'utilizzatore);**

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

CREDITI FORMATIVI			
Situazione lavoratore	**Formazione effettuata**	**Crediti formativi conforme al nuovo accordo**	
		Generale (4 ore)	**Specifica** (4/8/12 ore)
Cambio mansione stessa azienda	Conforme all'accordo	Esonero	Nuova formazione limitatamente alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione

CREDITI FORMATIVI (LAVORATORI)			
Situazione lavoratore	**Formazione effettuata**	**Crediti formativi conforme al nuovo accordo**	
		Generale (4 ore)	**Specifica** (4/8/12 ore)
Neoassunti nel comparto delle costruzioni, nell'ipotesi di primo ingresso nel settore	Formazione effettuata nell'ambito del progetto strutturale "16ore-MICS"	Esonero	Esonero In caso di contenuti corrispondenti all'accordo previo accordo contrattuale nazionale

UTILIZZO DELLA FORMAZIONE

E-learning

- Il **modulo FORMAZIONE GENERALE**
- I corsi di **Aggiornamenti**

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Secondo le modalità concordate tra

SOMMINISTRATORE → FORMAZIONE GENERALE integrata da formazione specifica riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie per lo svolgimento delle attività per cui i lavoratori sono assunti

UTILIZZATORE → FORMAZIONE SPECIFICA

→ La formazione non deve comportare oneri **non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori**

→ PIATTAFORME INFORMATICHE VALIDE

→ PRESENZA DI UN E-TUTOR, in grado di garantire la costante raccolta di osservazioni…

→ Esami in presenza fisica

AGGIORNAMENTO = 6 ORE ogni 5 ANNI

CASO	AGGIORNAMENTO
formazione antecedente al 11-1-2007	entro 11-1-2013
formazione successiva al 11-1-2007	entro 11-1-2017

……Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

5. L'addestramento viene effettuato da **persona esperta** e **sul luogo di lavoro.**

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere **periodicamente ripetuta** in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

7. **I dirigenti e i preposti** ricevono, a cura del datore di lavoro, **un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodi**co in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;

ACCORDO FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO
I contenuti

- **Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale**
- **Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione**
- **Definizione e individuazione dei fattori di rischio**
- **Incidenti e infortuni mancati**

FORMAZIONE PARTICOLARE (aggiuntiva) PER IL PREPOSTO

art. 2 c. 1 lett. *e)*

*Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei **limiti di poteri gerarchici e funzionali** adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e **garantisce l'attuazione** delle direttive ricevute, **controllandone** la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed **esercitando un funzionale potere di iniziativa***

ACCORDO FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO
I contenuti

- **Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera**
- **Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione**

FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO

La formazione del preposto, deve **comprendere** quella per i lavoratori (**generale e specifica**), e deve **essere integrata** da una **FORMAZIONE PARTICOLARE,** **in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

- **art. 37, comma 7**
- **obblighi previsti all'art. 19**

Durata 8 ore per tutti

ACCORDO FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO
I contenuti

- **Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri**
- **Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione**

FORMAZIONE PREPOSTI → 24 ore complessive

formazione generale + specifica per lavoratori (punto 4) e formazione particolare aggiuntiva per preposti (punto 5) di cui all'Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011

AGGIORNAMENTO

Per i preposti è previsto un aggiornamento **quinquennale**, con durata minima di **6 ore**, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro

Proposta CPT

Corso "dedicato" della durata di 24 ore con esame finale

Corso di "8 ore" con esame finale con riferimento anche ai temi affrontati durante il corso per lavoratori.
Accedono al corso solo coloro che hanno frequentato il corso di formazione base per lavoratori operai (16 ore), svolta dopo il 15 maggio 2008

"Il datore di lavoro che non abbia avviato ai corsi di formazione coerenti con il ruolo svolto in azienda (dirigenti e preposti) può procedere a tale avvio in modo che i relativi corsi si concludano entro e non oltre 18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo"

↓

01 luglio 2013

→formazione generale e la formazione particolare ed aggiuntiva per preposti =

→credito formativo permanente

► Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ◄

FORMAZIONE PREGRESSA		
CASO	SCADENZA	AGGIORNAMENTO
nessuna formazione specifica aggiuntiva alla data del 12-1-2012	11-7-2013	-
formazione antecedente al 11-1-2007	-	entro 11-1-2013
formazione successiva al 11-1-2007	-	entro 11-1-2017
partecipazione entro 12-1-2013 a corsi documentati ed approvati alla data del 11-1-2012	-	entro 11-1-2017

UTILIZZO DELLE MODALITÀ DI APPRENDIMENTO E-LEARNING

Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato 1 dell'ACSR 21/12/2012, consentito per:

A) formazione con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 dell'accordo
- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale
- Relazioni tra i soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
- Definizione dei fattori di rischio
- Incidenti e infortuni mancati
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori

B) corsi di aggiornamento

ALLEGATO 1 (Sintesi) **e-learning**

Sede e strumentazione

La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo.

Tutor

Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo.

Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati.

Valutazione

Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione "in itinere" possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.

Durata

Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato.

La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-Learning.

Materiali

Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative.

L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

La formazione dei dirigenti prevista dall'A.C.S.R., **sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori**

- durata minima di **16 ore**
- Possibilità di programmazione e completamento del percorso in **12 mesi**
- Possibilità di svolgerla integralmente con E-Learning
- Obbligo di aggiornamento quinquennale, pari a 6 ore
- Test di verifica finale
- Formazione per dirigenti = credito formativo permanente

La formazione **PREGRESSA**

ESONERATI dalla formazione prevista nell'ACSR coloro che hanno svolto/**SVOLGERANNO**, entro e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo (**12/01/2013**)

corsi formalmente e documentalmente approvati al **12/01/2012** (data di entrata in vigore dell'accordo)

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

NON sono tenuti a frequentare il corso definito i dirigenti che dimostrino di aver svolto, entro il 12/01/2012, una formazione con contenuti conformi

- all'art.3 del D.M. 16/01/1997 (formaz dat di lav)
- al modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'A.C.S.R. 26/01/2006

Corsi organizzati nel rispetto di durata, contenuti e modalità di svolgimento riportate in:

- Indicazioni normative
- indicazioni previste nei contratti collettivi per quanto

Documentazione comprovante
- Richiesta di finanziamento/bandi pubblici
- Programma del corso
- Programmazione e pianificazione del corso
- …..

→ Non è richiesta data certa

Dal sito www.cptmilano.it

"I corsi di formazione per Lavoratori, Preposti, Dirigenti e Datori di Lavoro Rspp frequentati prima della data di entrata in vigore del suddetto Accordo conservano la loro validità, in quanto erogati da CPT Milano in modo conforme alle previsioni normative e alle indicazioni previste nel contratto collettivo di riferimento….

l'ACSR prevede una fase di prima applicazione - della durata di 12 mesi dalla data di entrata in vigore - nella quale i corsi già programmati possono essere validamente conclusi pur se non corrispondenti per durata (punto 10. "Disposizioni transitorie").

(*PROGRAMMAZIONE CORSI CPT SINO AL 30/09/2012)

Dal sito www.cptmilano.it

Per la formazione alla sicurezza dei **Lavoratori edili** i corsi erogati da CPT Milano sono conformi a quanto indicato nell'Accordo suddetto, in attuazione dell'art. 37, c. 2 del D.Lgs. 81/2008.

Infatti nulla è cambiato, trattandosi di contenuti e durata che già dal 1997 il CPT di Milano considera per la programmazione di questo corso.

Tornando all'articolo 37 D.Lgs. 81/2008

Dal sito www.cptmilano.it

Per la formazione alla sicurezza per **Preposti** per le prossime edizioni 2012 il CPT di Milano ripropone i corsi della durata di 16 ore, in quanto ancora validi perché "formalmente e documentalmente già approvati e rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro

Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1
[I componenti **dell'impresa familiare - i lavoratori autonomi**]
[comma 2, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico **hanno facoltà** di: *b)* partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali]

del presente decreto **possono avvalersi** dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

All. XVII - *Idoneità tecnico professionale*

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo

Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

9. I lavoratori incaricati dell'attività di **prevenzione incendi** e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di **primo soccorso** e, comunque, di **gestione dell'emergenza** devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; *in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46*, **continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al DM 10 marzo 1998** attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate con verifica di apprendimento.
La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico

Imprese < 15 lavoratori	Aggiornamento minimo **??????**
Imprese 15 - 50 lavoratori	Aggiornamento minimo **4 ore**
Imprese > 50 lavoratori	Aggiornamento minimo **8 ore annue**

…e se fosse in funzione della natura dei rischi??

Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

10. Il **RLS** ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in **sede di contrattazione collettiva nazionale**, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in **collaborazione con gli organismi paritetici** di cui all'articolo 50 ove presenti, **durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.**

13. Il contenuto della formazione deve essere **facilmente comprensibile** per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. **Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene *previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.***

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel **libretto formativo del cittadino** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. **Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto**

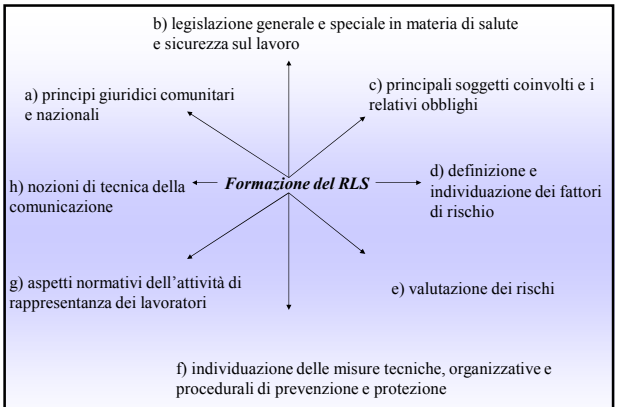

Sezione VI – Gestione delle emergenze - Art. 45 Primo soccorso

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati ***dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388*** e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Proposta CPT: Aggiornamento = 8 ore ogni tre anni

Sezione VI – Gestione delle emergenze - Articolo 46 Prevenzione incendi

Proposta CPT: ai fini dell'aggiornamento periodico, in mancanza di attuali riferimenti specifici, si consiglia di ripetere la formazione con cadenza triennale.

Contenuti minimi del corso di formazione per i

COORDINATORI

per la progettazione e per l esecuzione dei lavori.

Allegato XIV

E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza *quinquennale* della durata complessiva di 40 ore

PARTE TEORICA

- ***Modulo giuridico : 28 ore***
- ***Modulo tecnico : 52 ore***
- ***Modulo metodologico/organizzativo 16 ore***

La formazione dei lavoratori

La collaborazione con gli enti paritetici

PARTE PRATICA → PARTE PRATICA ***: 24 ore***

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO

La verifica finale effettuata da una commissione costituita da almeno *3 docenti del corso*

- **Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico – professionali**
- **Test finalizzati a verificare le competenze cognitive**

ARTICOLO 37 D.Lgs.81/2008 _ comma

Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 29 luglio 2011

Il datore di lavoro non è obbligato ad effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici ma, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa; in modo che gli stessi possano, eventualmente, svolgere efficacemente la funzione assistenziale

Adeguamento e linee applicative del 25/07/2012

Organismi paritetici costituiti nell'ambito di "**associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro** comparativamente **più rappresentative** sul piano nazionale" (articolo 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 81/2008)
e che operino nel **settore e nel territorio di competenza**

→**verifica**, da parte del datore di lavoro che richiede la "collaborazione" degli enti paritetici, che i soggetti che propongono la propria opera a sostegno dell'impresa posseggano **tali caratteristiche**
→rappresentatività = parti firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro
→ricerca dell'ente presente territorialmente con riferimento alla sede legale dell'azienda richiedente
→territorialità = livello provinciale, regionale, interregionale, nazionale

La collaborazione con il CPT di MI,Lo, MB

Punto minimo richiesto	Caratteristiche come da protocollo Regione Lombardia
SOGGETTI FORMATORI	**Sistema di Gestione della Qualità certificato ISO 9001.** La certificazione è rilasciata da Enti accreditati ACCREDIA. **Sistema di accreditamento** come già previsto per i soggetti che erogano attività di formazione e orientamento finanziate con risorse pubbliche. In questi casi l'accreditamento è messo in atto da una pubblica amministrazione ed è rinnovato con tempi stabiliti dalla medesima. L'accreditamento normalmente prevede anche il possesso della certificazione ISO 9001. **In alternativa, sono ritenuti necessari i seguenti requisiti:** **a) dimostrare di disporre di docenti con esperienza almeno triennale di docenza in materia di prevenzione, salute e sicurezza sul lavoro.** Tale criterio risulta necessario al fine di individuare figure dotate di adeguate competenze professionali in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro**;** **b) identificare un Responsabile del Progetto formativo e/o Corso in possesso dei requisiti specifici**

ACSR 21/12/2012
"Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, **delle relative indicazioni occorre tener conto** nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici.

Adeguamento e linee applicative del 25/07/2012
- Richiesta avanzata in qualunque modo idoneo allo scopo (mail, lettera, ecc.)
- Contenere indicazioni sufficienti a comprendere il tipo di intervento formativo

Della risposta dell'organismo paritetico il datore di lavoro tiene conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che la formazione debba essere svolta necessariamente con l'organismo paritetico, qualora la risposta di quest'ultimo comprenda una proposta di svolgimento presso l'organismo della attività di formazione né che le indicazioni degli organismi paritetici debbano essere obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell'attività formativa.

Punto minimo richiesto	Caratteristiche come da protocollo Regione Lombardia
Responsabile del progetto formativo **Responsabile del corso**	La
Nominativo e CV docenti	Requisiti come da ACSR 21/12/2011

Figura in grado di progettare eventi formativi, individuare i formatori e i tutor, verificare il corretto svolgimento dell'attività formativa, analizzare, anche con il/i formatore/i i feedback del corso

Il Responsabile del progetto formativo può svolgere la funzione di Coordinatore/tutor del corso.

Ove la richiesta non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico **entro quindici giorni dal suo invio**, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Punto minimo richiesto	Note/suggerimenti a carico del Responsabile del corso
Programma del corso, con durata prevista e modalità di erogazione della formazione	A cura del responsabile del corso, relazione contenente: ➢Analisi de i bisogni formativi dei destinatari; ➢Definizione degli **obiettivi e** le **competenze da acquisire**; ➢Definizione dei **criteri organizzativi** e **metodologie didattiche**; ➢Predisposizione di **strumenti didattici** idonei; ➢Eventuale attività di monitoraggio circa l'**erogazione** del corso;

Note/suggerimenti per la chiusura dei corsi a carico del Responsabile del corso

Redazione di **relazione sintetica** conclusiva a cui allegare:

- i registri;
- il programma preventivo ed il programma effettivamente svolto;
- copia del materiale distribuito (o sua rintracciabilità);
- le verifiche effettuate ed i risultati conseguiti.

→ Documentazione conservata in azienda, e a disposizione degli Enti preposti ai controlli.